
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Azione revocatoria: è sufficiente un'aspettativa di credito

Ai fini dell'utile proposizione dell'azione revocatoria non occorre un credito certo, liquido ed esigibile, essendo invece sufficiente una ragione od aspettativa di credito, anche eventuale, non occorrendo cioè che la pretesa creditoria azionata sia certa, determinata nel suo ammontare ed esigibile, né che essa sia assistita da titolo esecutivo giudiziale.

Tribunale di Cosenza, sezione prima, sentenza del 19.02.2016, n. 353

...omissis...

Deve innanzitutto disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'azione revocatoria formulata dai convenuti, avuto riguardo al tenore inequivoco degli accordi di separazione omologati dal Tribunale.

L'orientamento oramai pacifico della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere suscettibili di revocatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., le disposizioni patrimoniali contenute negli accordi di separazione omologati dal Tribunale in sede di separazione personale consensuale, ove concretamente lesive delle ragioni creditorie (cfr. Cass. Civ. 21736/2013; Cass. Civ. 11914/2008; Cass. Civ. 8516/2006; Cass. Civ. 15603/2005), trattandosi di atti dispositivi che, rivestendo la forma dell'atto pubblico ed implicando il trasferimento di diritti reali immobiliari, sono suscettibili di trascrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2657 c.c.

Nel caso di specie, infatti, l'accordo di separazione ha prodotto l'immediato effetto traslativo della proprietà dei beni immobili indicati in favore della figlia minore, per come si evince dalla disamina della correzione materiale del verbale di separazione omologato disposta su impulso del medesimo procuratore degli odierni convenuti in data 7.12.2005, successivamente trascritta in data 29.12.2005 presso la Conservatoria dei RR.II di Cosenza RP omissis e RG omissis.

Del resto, anche in materia fallimentare si è precisato che l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare ai sensi della L. Fall., art. 67 e 69, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo di separazione, che lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nell'ipotetica inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento (cfr. ex multis Cass. Civ. 11914/2008; Cass. Civ., 8515/2006; Cass. Civ., 15603/2005).

Ciò posto, costituisce un dato pacifico ed incontestato, oltre che riscontrato in via documentale, che entrambi gli istituti bancari siano titolari di un credito, nei confronti della convenuta debitrice.

Al riguardo, pur premesso che costituisce *ius receptum* il principio secondo il quale ai fini dell'utile proposizione dell'azione revocatoria contemplata dalla norma non occorre un credito certo, liquido ed esigibile, essendo invece sufficiente una ragione od aspettativa di credito, anche eventuale, non occorrendo cioè che la pretesa creditoria azionata sia certa, determinata nel suo ammontare ed esigibile, né che essa sia assistita da titolo esecutivo giudiziale (cfr. Cass. Civ. 11573/2013; Cass. Civ. 1893/2012; Cass. Civ. 5359/2009; Cass. Civ. 5246/2006; Cass. Civ. 14790/2005; Cass. Civ. SSUU.9440/2004; Cass. Civ. 2104/2000; Cass. Civ. 12144/99; Cass. Civ. 4755/98), purché, naturalmente, tale ragione sia posta a base dell'azione (cfr. Cass. Civ. 1220/86), nella specie è comunque incontrovertito che il credito vantato da ciascuna delle parti attrici è stato tra le parti definitivamente accertato, avendo formato in un caso oggetto di decreto ingiuntivo passato in cosa giudicata in quanto non opposto nei termini di legge e nell'altro caso avendo formato oggetto di accertamento giudiziale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, definito con sentenza di rigetto della proposta opposizione, passata in cosa giudicata in difetto di impugnazione.

Deve inoltre osservarsi che i crediti vantati da entrambe le parti attrici sono da considerarsi sorti in data anteriore all'atto dispositivo, e precisamente al momento della costituzione dei rapporti contrattuali scaturigine dell'obbligazione di pagamento.

L'anteriorità del credito rispetto all'atto da revocare (dalla quale dipende, ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., la necessità della prova del "*consilium fraudis*") va stabilita con riferimento alla nascita dell'obbligazione, e non alla sua esigibilità; pertanto, nell'ipotesi in cui il

credito sorga da un finanziamento, da un'apertura di credito o da un affidamento bancario (come nel caso di specie), è con riferimento alla data di questi ultimi che va verificata il requisito dell'anteriorità, a nulla rilevando che la concreta utilizzazione delle somme, ovvero la revoca dell'affidamento, sia avvenuta posteriormente all'atto asseritamente fraudolento.

La disamina della documentazione versata in atti riscontra in maniera inequivoca l'assunto della anteriorità del credito, riveniente, nell'azione intrapresa dalla Banca attrice da un contratto di finanziamento e da un contratto di apertura di credito regolata in c/c, stipulati in data antecedente all'atto dispositivo in cui viene chiesta la revoca. Analogamente per quanto riguarda il credito vantato dalla Banca riveniente da due contratti di apertura di credito regolati in c/c (per come allegato dalla attrice e non contestato dai convenuti).

Dovendosi evidenziare che non condurrebbe a conclusioni diverse collocare l'insorgenza del credito nell'un caso al momento successivo della risoluzione contrattuale, comunicata a mezzo racc. a.r. del 12.9.2003, tenuto conto del fatto che l'atto dispositivo posto in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie si colloca comunque in un momento successivo.

Nell'altro caso, la disamina degli estratti conto versati in atti, relativi ad entrambi i rapporti bancari, documenta in ogni caso una esposizione debitoria progressivamente in aumento e tale da indurre a collocare l'insorgenza del credito in un momento antecedente rispetto all'atto da revocare.

Alla luce di quanto appena esposto, osserva pertanto il Tribunale che devono ritenersi sussistenti, nella fattispecie in esame, sia il requisito oggettivo dell'eventus damni, che quello soggettivo della consapevolezza del pregiudizio da parte della disponente, deponendo in tal senso la prossimità degli atti di disposizione, ritenuti pregiudizievoli per entrambe le creditrici avuto riguardo alla consistenza dei beni oggetto di disposizione, costituenti l'intero patrimonio della debitrice (cfr. ispezione ipotecaria versata in atti), all'entità dei crediti delle banche accertati giudizialmente, alla complessiva esposizione debitoria della debitrice convenuta, aggravata dalle iscrizioni ipotecarie in favore di Equitalia e società (omissis), per come allegato dai medesimi convenuti (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta).

I convenuti, del resto, non solo non hanno neppure contestato la prospettazione attorea di un pregiudizio alle ragioni creditorie derivante dall'atto di disposizione ma addirittura hanno evidenziato l'incapienza del patrimonio costituito dai predetti immobili, tutti gravati da ipoteca e dunque insufficienti, in ogni caso, a soddisfare le pretese creditorie della banca attrice (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta). Si osserva sul punto che ai fini dell'integrazione del requisito oggettivo non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito essendo sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (cfr. Cass. Civ. 14489/2004; Cass. Civ. 12678/2001; Cass. Civ. 7262/2000).

Parimenti, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, per gli atti di disposizione compiuti, come nel caso di specie, successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità da parte del debitore stesso (cfr. Cass. Civ. 14489/2004; Cass. Civ. 7262/2000), del pregiudizio che, mediante l'atto dispositivo, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore. La prova di tale requisito può essere fornita anche mediante presunzioni (cfr. Cass. Civ. 29869/2008; Cass. Civ. 20813/2004; Cass. Civ. 14274/1999). Nella specie, si ribadisce, tenuto conto della complessiva e variegata esposizione debitoria dei convenuti, l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore possono ritenersi in re ipsa.

Del resto, la tempistica degli eventi non lascia adito a dubbi sul punto, per come già evidenziato. Deve essere infine disattesa l'eccezione formulata dal Curatore Speciale della minore che ha contestato la natura gratuita dell'atto di disposizione in favore della figlia minore affermandone, di contro, la funzione solutoria-compensativa da intendersi quale adempimento dell'obbligo di mantenimento gravante sulla genitrice e che su questo assunto, valorizzando il profilo della asserita onerosità della disposizione, ha dedotto pertanto l'insussistenza, in difetto

di elementi probatori, dell'ulteriore requisito richiesto ai fini dell'azione revocatoria dall'art. 2901 c.c., cioè la *participatio fraudis* del terzo.

Vero è, per come evidenziato dal Curatore Speciale della minore evocando la nota pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 5473/2006) che "gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", e - tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. - rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale" (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua "tipicità" propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza -o meno- nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio-compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale".

Ciò posto, deve tuttavia osservarsi che non è condivisibile quanto dedotto in ordine alla connotazione solutoria-compensativa della cessione dell'immobile in favore della minore operata nell'accordo di separazione, poiché in difetto di elementi probatori cui ancorare l'onerosità della operazione è più ragionevole presumere la gratuità.

Invero, proprio in considerazione della tipicità del rapporto, il tenore laconico dell'accordo di separazione omologato offre elementi di segno contrario, confortando piuttosto l'assunto della gratuità della attribuzione patrimoniale, desumibile dalla mancanza di qualunque riferimento alla prospettata funzione solutorio-compensativa correlata al trasferimento dell'immobile. Ragion per cui il Tribunale ritiene di dover propendere per la connotazione della gratuità della cessione, a fortiori ove si consideri che proprio l'affettività connaturata al rapporto di filiazione giustifica la liberalità posta in essere.

Sulla scorta di tali considerazioni e precisato, infine, che, trattandosi di atto a titolo gratuito, non è necessaria la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo beneficiario dell'atto medesimo, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata l'inefficacia, sia nei confronti della Banca attrice che nei confronti xxxx creditrice, subentrata a titolo particolare nel diritto controverso facente capo a Baxxxa (estromessa dal presente giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 comma 9 T.U.B.), dell'accordo di separazione consensuale omologata in data 28.7.2005 (rettificata in data 7.12.2005), successivamente trascritta il 29.12.2005, nella parte avente ad oggetto il trasferimento, in favore della minore, dei seguenti beni immobili: "Appartamento per civile abitazione, con annessa area di corte esclusiva, composto da 4,5 vani catastali, distribuiti tra i piani secondo sottostada e terzo sottostada, identificato in Catasto Fabbricati del Comune xxxx alla partita n. xxxx

Le spese processuali seguono la soccombenza nei rapporti tra le banche attrici ed i convenuti e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo, ai fini della determinazione del valore della controversia, all'entità della ragione di credito alla cui tutela la presente azione è diretta.

Appare equo, invece, compensarle avuto riguardo alla posizione della minore, costituita per il tramite del Curatore Speciale nominato dal Presidente del Tribunale.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

- dispone l'estromissione dal giudizio della Banca ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 comma 9 T.U.B.;

- accoglie sia la domanda di revoca proposta da Banca che la domanda di revoca proposta da Banca (subentrata a titolo particolare nel diritto controverso facente capo a Banca e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei loro confronti, dell'accordo di separazione consensuale omologata in data 28.7.2005 (rettificata in data 7.12.2005), successivamente trascritta il 29.12.2005, nella parte avente ad oggetto il trasferimento, in favore della minore dei seguenti beni immobili: "Appartamento per civile abitazione, con annessa area di corte esclusiva, composto da 4,5 vani catastali, distribuiti tra i piani secondo sottostrada e terzo sottostrada, identificato in Catasto Fabbricati xxxx

- condanna i convenuti al rimborso delle spese di lite sostenute da entrambe le parti attrici che liquida in euro 417,33 per spese vive ed euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, in favore di Banca; ed 244,81 per spese vive ed euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, in favore di Banca;

- compensa le spese nei confronti della minore, costituita per il tramite del Curatore Speciale nominato dal Presidente del Tribunale.

Cosenza, 19 febbraio 2016

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola